

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I *Comunicazioni*

Commissione

ECU — Unità di conto europea 1

Corte di giustizia

Causa 109/81: Ricorso del 6 maggio 1981 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla signora Teresita Porta coniugata Pace 3

Causa 111/81: Ricorso della Alphasteel Ltd. contro la Commissione delle Comunità europee presentato l'8 maggio 1981 4

Causa 113/81: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Berlino (settima sezione), con ordinanza 2 aprile 1981, nella causa ditta Otto Reichelt GmbH contro Hauptzollamt di Berlino Sud 5

II *Atti preparatori*

Commissione

Progetto di decisione generale CECA della Commissione che istituisce e rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità europea del carbone e dell'acciaio 6

Progetto di regolamento (CEE/Euratom) del Consiglio che istituisce e rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica 8

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾ — UNITÀ DI CONTO EUROPEA ⁽²⁾

29 maggio 1981

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	41,4776	Dollaro USA	1,09382
Marco tedesco	2,54346	Franco svizzero	2,26585
Fiorino olandese	2,82698	Peseta spagnola	100,741
Sterlina inglese	0,528415	Corona svedese	5,39526
Corona danese	7,99582	Corona norvegese	6,27852
Franco francese	6,05319	Dollaro canadese	1,31400
Lira italiana	1265,55	Scudo portoghese	67,1058
Sterlina irlandese	0,693607	Scellino austriaco	17,9824
Dracma greca	62,0852	Marco finlandese	4,76468
		Yen giapponese	244,797

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'UCE;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

⁽²⁾ Decisioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 18 marzo 1975 e 30 dicembre 1977.

1 giugno 1981

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	41,4483	Dollaro USA	1,09370
Marco tedesco	2,54175	Franco svizzero	2,26231
Fiorino olandese	2,82556	Peseta spagnola	100,784
Sterlina inglese	0,529250	Corona svedese	5,40701
Corona danese	8,00038	Corona norvegese	6,27179
Franco francese	6,05470	Dollaro canadese	1,31473
Lira italiana	1265,68	Scudo portoghese	66,9888
Sterlina irlandese	0,693529	Scellino austriaco	17,9667
Dracma greca	62,0289	Marco finlandese	4,76523
		Yen giapponese	242,253

CORTE DI GIUSTIZIA

Ricorso del 6 maggio 1981 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla signora Teresita Porta coniugata Pace

(Causa 109/81)

Il 6 maggio 1981 la signora Teresita Porta coniugata Pace residente a Ispra (Varese), assistita e difesa dagli avvocati Angelo Volpi e Giuseppe Celona del foro di Milano, entrambi patrocinanti alla Corte di Cassazione della Repubblica italiana, ed elettivamente domiciliata presso l'avvocato Georges Margue, 20, rue Philippe II, Luxembourg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude:

- che la Commissione sia condannata a corrispondere alla ricorrente un trattamento economico e normativo pari a quello previsto dal contratto collettivo di lavoro vigente in Italia per gli insegnamenti privati;
- che la Commissione sia condannata a riconoscere alla ricorrente, all'atto della cassazione del rapporto il trattamento di quiescenza previsto per il personale in servizio come dipendente della Comunità;
- che le spese del giudizio siano poste interamente a carico della Commissione.

Motivi e principali argomenti adottati

La ricorrente svolge dall'anno scolastico 1964 a tutt'oggi, corsi (da 15 a 17 ore settimanali di insegnamento) di cultura generale e lingua italiana presso la scuola tecnica e professionale del Centro di ricerche di Ispra, dapprima senza stipulazione di alcun contratto e a partire dal 1969 sulla base di testi contrattuali dei quali l'ultimo in data contiene le due clausole seguenti:

- «Le présent contrat de "Prestazioni d'opera" sera régi par la loi italienne»
- «Les parties contractantes déclarent, en application des articles 42 du traité CECA, 181 du traité CEE et 153 du traité CEEA, que la Cour de justice de Communautés européennes est seule compétente pour statuer sur tous litiges relatifs à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat».

Nel diritto italiano non si dubita che l'insegnamento presso scuole private di qualsiasi tipo ponga in essere *un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato*.

Consegue alla natura di rapporto subordinato a tempo indeterminato delle prestazioni di insegnamento, il diritto dell'insegnante al trattamento integrale di cui fruiscono gli insegnanti privati, mentre il trattamento riservato alla ricorrente prevede la sola corresponsione di una paga oraria, per cui in caso di assenza anche se motivata da malattia o altro giustificato motivo, nessun compenso viene percepito.

Ricorso della Alphasteel Ltd. contro la Commissione delle Comunità europee presentato l'8 maggio 1981

(Causa 111/81)

L'8 maggio 1981 la Alphasteel Ltd. con sede in Londra — con l'avvocato domiciliatario André Elvinger, del foro di Lussemburgo, con studio ivi in Côte d'Eich 15 — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità Europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la decisione in data 6 aprile 1981 con cui la Commissione delle Comunità europee ha fissato per la ricorrente e per il secondo trimestre del 1981 le quote di produzione d'acciaio contemplate dalla decisione n. 2794/80/CECA della Commissione, del 31 ottobre 1980, che istituisce un regime di quote di produzione d'acciaio per le imprese dell'industria siderurgica;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese di causa.

Mezzi e principali argomenti dedotti

- Nullità della decisione che costituisce il fondamento della decisione individuale impugnata. La decisione n. 2794/80/CECA (e la decisione n. 664/81/CECA) è nulla per:
 - insufficienza di motivazione, o violazione degli articoli 58, primo comma e 74 del trattato CECA: la decisione n. 2794/80/CECA non contiene alcun richiamo all'articolo 74 del trattato, mentre nessuna decisione a norma dell'articolo 58 può essere adottata senza tener conto dell'eventuale applicazione dell'articolo 74;
 - violazione degli articoli 58, primo comma e 74: è manifesto che non solo la riduzione della produzione nei paesi del mercato comune non consente di per sé di ridurre l'offerta al livello della domanda, ma che inoltre, e soprattutto a partire dal primo trimestre del 1981, di fronte all'insufficienza dei dispositivi tanto unilaterali quanto convenzionali istituiti su altre basi, il solo provvedimento di riduzione della produzione nei paesi del mercato comune deve necessariamente aprire ai produttori dei paesi terzi una parte maggiore di tale mercato;
 - violazione dell'articolo 58, secondo comma: qualsiasi disposizione la quale, per le imprese che hanno tutti gli impianti posteriori al 1974, basa le quote sulla produzione effettiva durante il periodo di riferimento, anzichè basarle sulla capacità produttiva, si risolve in una discriminazione;
 - violazione del trattato CECA, in particolare degli articoli 58, secondo comma e 14, paragrafi 4 e 5, sviamento di potere: la condizione d'applicazione dell'articolo 4, terzo comma, della decisione n. 2794/80/CECA è nulla per manifesta discriminazione fra le imprese il cui programma di consegna stabilito dalla Commissione per il periodo luglio 1977-giugno 1980 è stato basato sul 1974 e quelle per le quali detto programma è stato stabilito su un'altra base; inoltre, essa accompagna a detto programma volontario una sanzione retroattiva.
- Nullità della decisione impugnata per violazione della decisione n. 2794/80/CECA, in particolare degli articoli 4, terzo comma e 14: dato che l'anno 1974 era caratterizzato dallo sfruttamento massimo delle capacità produttive delle imprese siderurgiche, si può ritenere che la fissazione del programma di cui sopra avrebbe potuto del pari prendere come riferimento la capacità produttiva e che nulla giustifica il rifiuto, da parte della Commissione, di applicare l'articolo 4, terzo comma, della decisione n. 2794/80/CECA alla ricorrente i cui impianti sono po-

steriori al 1974. L'equità esige che per le imprese con impianti recenti, che non hanno potuto ancora affermarsi sul mercato, solo la capacità produttiva sia determinante per il calcolo delle quote; per il primo trimestre del 1981 la Commissione ha del resto ammesso che la ricorrente possedeva i requisiti per l'applicazione dell'articolo 14 della decisione n. 2794/80/CECA.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Berlino (settima sezione), con ordinanza 2 aprile 1981, nella causa ditta Otto Reichelt GmbH contro Hauptzollamt di Berlino Sud.

(Causa 113/81)

Con ordinanza 2 aprile 1981, pervenuta nella cancelleria della Corte l'11 maggio 1981, nella causa ditta Otto Reichelt GmbH, in persona dei suoi amministratori, Ludovius de Gruyter, Horst Breitzkreuz, Dott. Wolf-Dieter Linke e Jürgen Diehl, Daimlerstraße 97-111, 1000 Berlino 48, contro Hauptzollamt di Berlino Sud, Mehringdamm 129 c, 1000 Berlino 61, il Finanzgericht di Berlino (settima sezione) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se il diritto comunitario, ed in particolare l'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1430/79, del Consiglio, del 2 luglio 1979, (GU n. L 175 del 12 luglio 1979, pag. 1), vietino, in casi anteriori, dal punto di vista contabile, al 1° luglio 1980, il rimborso di dazi doganali in eccesso, i quali siano stati, peraltro, riscossi con provvedimento ormai definitivo in base al diritto tributario nazionale — nel caso di specie il paragrafo 227 del testo unico tedesco del 1977 in materia tributaria (AO).

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Progetto di decisione generale CECA della Commissione che istituisce e rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità europea del carbone e dell'acciaio

(Comunicato dalla Commissione al Consiglio il 24 aprile 1981)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo comma,

visto il parere del Comitato consultivo,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere conforme del Consiglio, deliberante all'unanimità,

considerando che, nell'ambito dell'espletamento della sua missione, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ha istituito presso le sue istituzioni ed organi una vasta collezione di archivi; che tali archivi costituiscono un bene della Comunità che gode della più ampia personalità giuridica;

considerando che, una parte dei documenti e atti della Comunità si trova materialmente negli archivi degli Stati membri; che questi ultimi applicano norme diverse quanto ai termini e alle condizioni di accesso ai loro archivi;

considerando che è una consuetudine sia all'interno degli Stati membri che nell'ambito delle organizzazioni internazionali rendere accessibili al pubblico gli archivi una volta trascorso un certo numero di anni;

considerando che l'utilizzazione e l'analisi critica degli archivi della Comunità potrebbero non solo servire ai fini della ricerca storica in generale ma illuminare ed agevolare nel contempo le azioni degli interessati e

contribuire in tal modo ad una migliore realizzazione degli scopi della Comunità; che per raggiungere gli obiettivi della Comunità di cui agli articoli 2, 3 e 4, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95, primo comma, appare quindi necessario istituire norme comuni relative all'apertura degli archivi della Comunità al pubblico;

considerando che, al fine di evitare che documenti e atti della Comunità e concernenti le attività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio diventino pubblici attraverso archivi nazionali prima del termine reputato indispensabile in materia dalle istituzioni e organi della Comunità, tali norme devono vincolare sia la Comunità che gli Stati membri;

considerando che è opportuno limitarsi a stabilire taluni principi essenziali, lasciando alle istituzioni il compito di adottare le norme necessarie per l'applicazione dei principi medesimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le istituzioni della Comunità europea del carbone e dell'acciaio istituiscono degli archivi storici e li rendono accessibili al pubblico alle condizioni fissate dalla presente decisione, alla scadenza del termine di 30 anni a decorrere dalla data in cui il documento o l'atto è stato prodotto. Ai fini dell'applicazione della presente decisione, il Comitato consultivo e la Corte dei conti sono assimilati alle istituzioni di cui all'articolo 7 del trattato.

2. Ai fini dell'applicazione della presente decisione:

- a) i termini «archivi della Comunità» designano il complesso degli atti e documenti di ogni genere, indipendentemente dalla loro forma e dal loro supporto materiale, prodotti o ricevuti da un'istituzione, da un suo rappresentante o da un suo agente nell'esercizio delle sue funzioni e riguardanti le attività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio;
- b) i termini «archivi storici» designano quella parte degli archivi della Comunità che è stata prescelta, alle condizioni di cui all'articolo 7 della presente decisione, per essere conservata in permanenza.

3. I documenti e gli atti che potevano essere resi noti liberamente anche prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1 continuano ad essere accessibili al pubblico senza alcuna restrizione.

4. Alla scadenza del termine di 30 anni di cui al paragrafo 1, l'accesso agli archivi storici viene consentito a tutti coloro che ne fanno richiesta e che sono disposti ad ottemperare alle norme interne stabilite a tal fine in seno a ciascuna istituzione.

Articolo 2

La presente decisione non si applica ai fascicoli del personale della Comunità nè ai documenti ed atti contenenti informazioni relative alla vita privata o professionale di una determinata persona.

Articolo 3

Non vengono resi accessibili al pubblico i documenti e gli atti considerati, secondo le norme e gli usi instauratisi in materia in seno a ciascuna istituzione, come riservati o appartenenti a una categoria più severamente protetta, a meno che non siano stati declassificati conformemente all'articolo 5.

Articolo 4

1. I documenti e gli atti che, nel momento in cui sono stati inviati a una delle istituzioni, erano coperti dal segreto professionale o aziendale vengono resi accessibili al pubblico alla scadenza del termine di 30 anni solo se l'istituzione alla quale il documento o l'atto era stato inviato, all'atto del ricevimento di una richiesta di consultazione, ritiene che i documenti o gli atti in questione non sono più coperti dal segreto professionale o aziendale. Se permangono dubbi sulla

necessità di continuare a proteggere talune informazioni, l'accesso può essere autorizzato solo con il consenso della persona o dell'impresa interessata.

2. Se il documento o l'atto per il quale si pone un problema di segreto professionale o aziendale è pervenuto ad una delle istituzioni tramite uno Stato membro o un'altra istituzione, spetta allo Stato o all'istituzione in questione procedere alla valutazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

1. Onde garantire il rispetto del termine di 30 anni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ogni istituzione procede in tempo utile, e al più tardi a venticinque anni dalla data di ciascun documento o atto, all'esame dei documenti e degli atti considerati ancora come riservati o rientranti in una categoria più severamente protetta, per decidere in merito alla loro eventuale declassificazione. I documenti ed atti che non siano stati declassificati nel corso del primo esame, vengono riesaminati periodicamente, al massimo ogni cinque anni.

2. Per quanto riguarda i documenti e gli atti provenienti da uno Stato membro, o da un'altra istituzione, le istituzioni rispettano la classificazione stabilita da questi ultimi. Tuttavia, allo scopo di assicurare la massima accessibilità possibile agli archivi della Comunità, le istituzioni e gli Stati membri possono concordare una procedura che permetta di provvedere di comune accordo alla declassificazione dei documenti e degli atti in questione.

Articolo 6

Se i documenti e gli atti che si trovano materialmente nei loro archivi pubblici hanno un contenuto identico a quelli che fanno parte degli archivi storici della Comunità, gli Stati membri si astengono dal rendere tali documenti e tali atti accessibili al pubblico a condizioni meno severe di quelle di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente decisione.

Articolo 7

Ogni istituzione trasmette agli archivi storici i documenti e gli atti contenuti nei suoi archivi correnti, al più tardi alla scadenza del termine di 15 anni a decorrere dal momento in cui sono stati prodotti. Sulla base di criteri, che verranno stabiliti da ciascuna istituzione, conformemente all'articolo 9, tali documenti

ed atti sono sottoposti ad una cernita per separare quelli da conservare da quelli privi di interesse amministrativo e storico.

Articolo 8

1. Ogni istituzione può depositare i propri archivi storici nel luogo che ritiene più opportuno.

2. Su richiesta, ogni istituzione mette a disposizione delle altre istituzioni e degli Stati membri una serie completa di copie in microforme dei propri archivi storici, nella misura in cui questi ultimi siano accessibili ai sensi della presente decisione.

Articolo 9

Ogni istituzione ha il potere di definire le modalità d'applicazione per l'attuazione, sul piano interno, delle disposizioni della presente decisione.

Articolo 10

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Progetto di regolamento (CEE/Euratom) del Consiglio che istituisce e rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica

(Comunicato dalla Commissione al Consiglio il 24 aprile 1981)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

visto la proposizione della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, nell'ambito dell'espletamento delle loro missioni, la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica hanno istituito presso le loro istituzioni ed organi, una vasta collezione di archivi; che tali archivi costituiscono un bene delle Comunità che godono entrambe della più ampia personalità giuridica;

considerando che una parte dei documenti e atti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica si trova materialmente negli

archivi degli Stati membri; che questi ultimi applicano norme diverse quanto ai termini e alle condizioni di accesso ai loro archivi;

considerando che è una consuetudine sia all'interno degli Stati membri che nell'ambito delle organizzazioni internazionali rendere accessibili al pubblico gli archivi una volta trascorso un certo numero di anni;

considerando che è opportuno fissare norme comuni concernenti l'apertura al pubblico degli archivi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica; che, al fine di evitare che documenti e atti di tali Comunità e concernenti le attività delle medesime diventino pubblici attraverso archivi nazionali prima del termine reputato indispensabile in materia dalle istituzioni comunitarie, tali norme devono vincolare sia le Comunità che gli Stati membri;

considerando che l'utilizzazione e l'analisi critica degli archivi delle Comunità europee potrebbero non solo servire ai fini della ricerca storica in generale, ma

agevolare nel contempo le azioni degli ambienti interessati a livello comunitario e contribuire in tal modo ad una migliore realizzazione dell'insieme degli obiettivi delle Comunità;

considerando che i trattati non prevedono poteri d'azione per stabilire norme comuni in materia di archivi comunitari;

considerando che è opportuno limitarsi a stabilire taluni principi essenziali, lasciando alle istituzioni il compito di adottare le norme necessarie per l'applicazione dei principi medesimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le istituzioni della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (denominate in appresso «istituzioni») istituiscono degli archivi storici e li rendono accessibili al pubblico, alle condizioni fissate dal presente regolamento, alla scadenza del termine di 30 anni a decorrere dalla data in cui il documento o l'atto è stato prodotto. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il Comitato economico e sociale e la Corte dei conti sono assimilati alle istituzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del trattato CEE, e all'articolo 3 paragrafo 1 del trattato CEEA.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) i termini «archivi delle Comunità europee» designano il complesso degli atti e documenti di ogni genere, indipendentemente dalla loro forma e dal loro supporto materiale, prodotti o ricevuti da un'istituzione, da un suo rappresentante o da un suo agente nell'esercizio delle sue funzioni e riguardanti le attività della Comunità economica europea e/o della Comunità europea dell'energia atomica (denominate qui di seguito Comunità europee);

b) i termini «archivi storici» designano quella parte degli archivi delle Comunità europee che è stata prescelta, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, per essere conservata in permanenza.

3. I documenti e gli atti che potevano essere resi noti liberamente anche prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1 continuano ad essere accessibili al pubblico senza alcuna restrizione.

4. Alla scadenza del termine di 30 anni di cui al paragrafo 1, l'accesso agli archivi storici viene consentito a tutti coloro che ne fanno richiesta e che sono

disposti ad ottemperare alle norme interne stabilite a tal fine in seno a ciascuna istituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento non si applica ai fascicoli del personale delle Comunità europee nè ai documenti ed atti contenenti informazioni relative alla vita privata o professionale di una determinata persona.

Articolo 3

1. Non vengono resi accessibili al pubblico:

- a) i documenti e gli atti che sono stati classificati in una delle categorie di segretezza di cui all'articolo 10 del regolamento n. 3 del Consiglio, del 31 luglio 1958, relativo all'applicazione dell'articolo 24 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾ e che non sono stati successivamente declassificati;
- b) i contratti proposti o conclusi dall'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom ai sensi delle disposizioni del capo VI del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

2. Non vengono resi accessibili al pubblico neppure i documenti e gli atti considerati, secondo altre norme ed usi instauratisi in materia in seno a ciascuna istituzione, come riservati o appartenenti a una categoria più severamente protetta, a meno che non siano stati declassificati conformemente all'articolo 5.

Articolo 4

1. I documenti e gli atti che, nel momento in cui sono stati inviati a una delle istituzioni, erano coperti dal segreto professionale o aziendale vengono resi accessibili al pubblico alla scadenza del termine di 30 anni solo se l'istituzione alla quale il documento o l'atto era stato inviato, all'atto del ricevimento di una richiesta di consultazione, ritiene che i documenti o gli atti in questione non siano più coperti dal segreto professionale o aziendale. Se permangono dubbi sulla necessità di continuare a proteggere talune informazioni, l'accesso può essere autorizzato solo con il consenso della persona o dell'impresa interessata.

2. Se il documento o l'atto per il quale si pone un problema di segreto professionale o aziendale è pervenuto ad una delle istituzioni tramite uno Stato membro o un'altra istituzione, spetta allo Stato o all'istituzione in questione procedere alla valutazione di cui al paragrafo 1.

⁽¹⁾ GU n. 17 del 6. 10. 1958, pag. 406/408.

Articolo 5

1. Onde garantire il rispetto del termine di 30 anni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ogni istituzione procede in tempo utile, e al più tardi a venticinque anni dalla data di ciascun documento o atto, all'esame dei documenti e degli atti considerati ancora come riservati o rientranti in una categoria più severamente protetta, per decidere in merito alla loro eventuale declassificazione. I documenti ed atti che non siano stati declassificati nel corso del primo esame, vengono riesaminati periodicamente, al massimo ogni cinque anni.

2. Per quanto riguarda i documenti e gli atti provenienti da uno Stato membro o da un'altra istituzione, le istituzioni rispettano la classificazione stabilita da questi ultimi. Tuttavia, allo scopo di assicurare la massima accessibilità possibile dagli archivi delle Comunità europee, le istituzioni e gli Stati membri possono concordare una procedura che permetta di provvedere di comune accordo alla declassificazione dei documenti e degli atti in questione.

Articolo 6

Se i documenti e gli atti che si trovano materialmente nei loro archivi pubblici hanno un contenuto identico a quelli che fanno parte degli archivi storici delle Comunità europee, gli Stati membri si astengono dal rendere tali documenti e tali atti accessibili al pubblico a condizioni meno severe di quelle di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento.

Articolo 7

Ogni istituzione trasmette agli archivi storici i documenti e gli atti contenuti nei suoi archivi correnti, al più tardi alla scadenza del termine di 15 anni a decorrere dal momento in cui sono stati prodotti. Sulla base di criteri che verranno stabiliti da ciascuna istituzione conformemente all'articolo 9, tali documenti ed atti sono sottoposti ad una cernita per separare quelli da conservare da quelli privi di interesse amministrativo e storico.

Articolo 8

1. Ogni istituzione può depositare i propri archivi storici nel luogo che ritiene più opportuno.

2. Su richiesta, ogni istituzione mette a disposizione delle altre istituzioni e degli Stati membri una serie completa di copie di microforme dei propri archivi storici, nella misura in cui questi ultimi siano accessibili conformemente al presente regolamento.

Articolo 9

Ogni istituzioni ha il potere di definire le modalità d'applicazione per l'attuazione, sul piano interno, delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Pubblicazione n. CB-31-80-021-IT-C
ISBN 92-825-2113-3

LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ

RELAZIONE 1980

Il presente documento contiene analisi e statistiche della situazione generale, dei fattori di produzione, delle strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostacoli al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e produttori e degli aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei prodotti agricoli.

399 pagine. Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco

Prezzi pubblici nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 19,35, BFR 800, LIT 23 400

Pubblicazione n. CB-31-80-102-IT-C
ISBN 92-825-2199-0

QUATTORDICESIMA RELAZIONE GENERALE SULL'ATTIVITÀ DELLE COMUNITÀ EUROPEE NEL 1980

La Relazione generale sull'attività delle Comunità viene pubblicata annualmente dalla Commissione delle Comunità europee a norma dell'articolo 18 del trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee.

La relazione, che viene presentata al Parlamento europeo, fornisce un quadro globale delle attività comunitarie svolte durante l'anno precedente.

360 pagine. Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco

Prezzi pubblici nel Lussemburgo, IVA esclusa; ECU 5,45, BFR 225, LIT 6 500

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Boite postale 1003, Lussemburgo

L'UNIONE DOGANALE

Perché, nonostante l'unione doganale che esiste nella Comunità europea, i doganieri continuano a controllare i viaggiatori? Perché le barriere doganali, simboli delle frontiere nazionali, sono mantenute? Controlli e barriere non sono in manifesta contraddizione con l'unione doganale creata fra i nove Stati membri nell'ambito della Comunità europea?

Il presente opuscolo tenta di rispondere a queste domande fondamentali che si pongono i cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

Bisogna riconoscere che, in effetti, i controlli doganali sono stati mantenuti nell'unione doganale, pur essendo stati sensibilmente ridotti nella maggioranza dei casi.

I dazi doganali sono stati aboliti nella Comunità europea da molto tempo, ma negli Stati membri esistono ancora imposte indirette nonché norme sanitarie e di sicurezza notevolmente diverse da uno Stato all'altro. Questo spiega la ragione per cui si continua ad effettuare i controlli.

L'unione doganale, al di là dei controlli considerati qualche volta vessatori, ha reso grandi servizi, favorendo gli scambi soprattutto di beni di consumo corrente. Perciò è soprattutto il consumatore che ne ha tratto vantaggio.

Tra il 1958 e il 1972, gli scambi di prodotti manufatti tra gli Stati membri della Comunità europea si sono moltiplicati per nove.

Dall'allargamento della Comunità, avvenuto nel 1973, questa tendenza continua, ma in proporzioni più modeste.

Il presente opuscolo offre un quadro dei principali aspetti dell'unione doganale, anche delle sue difficoltà e delle sue prospettive.

1980 — 27 p., 5 ill. — 16,2 × 22,9 cm / Serie Documentazione europea — 4-1980

ISBN 92-825-1926-0 / N. di catalogo: CB-NC-80-004-IT-C / LIT 1 200

Questa pubblicazione può essere richiesta ai seguenti indirizzi:

Ufficio stampa e informazione

ROMA:
Via Poli 29
I-00187 Roma
Tel. 678 97 22

Uffici di vendita

ITALIA:
Libreria dello Stato
Piazza G. Verdi 10
I-00198 Roma
Tel. (6) 85 08

GRANDUCATO
DEL LUSSEMBURGO
E ALTRI PAESI:
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
della Comunità europea
Boîte postale 1003, Luxembourg
Tel. 49 00 81

